

Informativa

Comune di Agropoli (SA)

Imposta di soggiorno

Periodo di applicazione 1 Giugno – 30 Settembre

Il soggetto passivo è il turista

Il gestore della struttura ricettiva funge da mero operatore economico ed agente contabile.

La tariffa giornaliera, per persona, per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Alberghi	€ 1,50
Residenze Turistico Alberghiere	€ 1,50
Villaggi Turistici	€ 1,50
Campeggi	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Country house	€ 1,00
Casе religiose di ospitalità	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Locazioni brevi	€ 1,00

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO	Entro il 20° giorno del mese successivo al bimestre in cui l'imposta è stata riscossa	Tramite versamento su cc postale intestato al Comune; procedure informatiche; sistema bancario; modello F24
------------------------	---	---

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI	Entro il 20° giorno del mese successivo al bimestre in cui l'imposta è stata riscossa	Tramite apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso.
-------------------------------------	---	--